



COMUNE di MARMIROLO
Provincia di MANTOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 30/07/2020

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI NELLA STESSA MISURA DI QUELLE GIA' APPLICATE NELL'ANNO 2019 E DETERMINAZIONE DELLE RIDUZIONI SULLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA A FAVORE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE SOTTOPOSTE A CHIUSURA PER EMERGENZA COVID-19.

Il giorno 30/07/2020 alle ore 18:30 presso questa Sede Comunale, è stato convocato il Consiglio Comunale composto dai seguenti Signori:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MARCHINI ROBERTO	Consigliere	X	
2	GALEOTTI PAOLO	Presidente	X	
3	BOSCHINI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
4	DELUIGI VANNI	Consigliere	X	
5	MATTINZIOLI MARCO	Consigliere	X	
6	BISSOLI STEFANO	Consigliere	X	
7	LORENZI MARCO	Consigliere		X
8	BETTEGHELLA ELENA	Consigliere	X	
9	ALBERTI JESSICA	Consigliere	X	
10	SCIRPOLI ANGELA	Consigliere	X	
11	CARNEVALI STEFANIA	Consigliere	X	
12	STANGHELLINI PAOLO	Consigliere	X	
13	GABURRI ROBERTA	Consigliere	X	

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 comma 4, D. Lgs. 267/2000 Il Segretario Comunale, **Dott.ssa Maria Livia Boni**.

Presiede il Sindaco, **Dott. Galeotti Paolo**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 del 30/07/2020



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'illustrazione dell'Assessore Deluigi Vanni e gli interventi dei Consiglieri succedutisi, così come riportato nel verbale n. 26 di questa stessa seduta;

VISTA la seguente proposta di deliberazione;

ATTESO che con l'articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (composta da IMU Imposta Municipale Propria, TASI Tributo Servizi Indivisibili e TARI Tassa sui Rifiuti), con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che introduce il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dei Comuni, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore mentre l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali è stata successivamente modificata dall'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

VISTO il comma 668 di cui alla normativa sopra citata che testualmente recita: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e smi. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";

VISTO ora, in particolare, l'art. 1, comma 682 lettera a), della L. n° 147/2013, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta nonché i termini del versamento del corrispettivo;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 15/12/1997 n. 446, approvato con deliberazione consigliere n. 9 del 01/04/2014 e successivamente modificato con deliberazione consigliere nr. 14 del 23/05/2015 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2019;

DATO ATTO che per la parte rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, avendo il Comune di Marmirolo in atto su tutto il proprio territorio un sistema di misurazione volumetrico della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della **TARI**, si applica il **CORRISPETTIVO per i Rifiuti** componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell'immobile;



CONSIDERATO che il sistema di calcolo della tariffa prevede modalità di riparametrazione, delle produzioni di rifiuto teoriche assegnate alle diverse categorie d'utenza, alle reali produzioni registrate nell'anno precedente ed il prelievo per i rifiuti urbani ed assimilati, applicato in forma di corrispettivo, è soggetto:

- al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale di competenza;
- all'IVA ai sensi del DPR 633/1972 e s.m.i., nell'aliquota stabilita dalla normativa vigente;

VALUTATO che, ai sensi di quanto disposto al comma 683 dell'art 1 L.147/2013: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 20.12.2018 sono state approvate le tariffe per il corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI per l'anno 2019 che approva:

Allegato 1 – Prospetto ripartizione costi,

Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,

Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche,

Allegato 4 – Tariffe utenze mercatali

considerando che:

- le tariffe proposte si basano sui coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la possibile applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un graduale assestamento degli stessi, al fine di evitare impatti elevati sulle tariffe, anche in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema di misura adottato;

-dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono alla copertura dei costi previsti nel Piano finanziario e beneficiano della riduzione dei costi di smaltimento dovuti alla raccolta differenziata, effettuata in adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti e da quelli previsti nell'attuale Piano provinciale Rifiuti;

PREMESSO e CONSIDERATO che:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, reca *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”*;
- l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, reca *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;
- a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale e le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 del 30/07/2020



- *il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;*
- *sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;*
- *la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";*
- *per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;*
- *ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;*
- *i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;*
- *con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;*
- *l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;*
- *le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:*
 - *suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;*
 - *determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;*
- *le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;*
- *al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;*
- *le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;*



- anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono pertanto la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;
- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
 - tasso di inflazione programmata;
 - miglioramento della produttività;
 - miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;
- la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;
- le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;
- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate Tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
- con la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, , oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;
- al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;
- nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;
- la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;
- ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
- con chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, viene precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
 - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
 - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,
- nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:
 - a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;



- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;
- l'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;
- in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020), convertito con modificazioni nella L. 27 del 24.04.2020, il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, è stato differito al 30 giugno 2020 e successivamente al 31 luglio 2020 a norma dell'art.138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazione nella L. 77 del 17.07.2020;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto art. 107 del D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe del corrispettivo in luogo della TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre, e, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 introdurre una riduzione tariffaria, della quota variabile del tributo a favore di alcune tipologie di utenze non domestiche;



RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe del Corrispettivo in luogo della TARI da applicare per l'anno 2020 sono le stesse già applicate per l'anno 2019 e sono quelle riportate negli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 si stanno registrando gravi criticità economiche che investono il tessuto sociale ed economico comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti e che quindi, per motivi di interesse pubblico, a tutela di alcune categorie di utenze non domestiche (in particolare di settori commerciali e artigianali essenziali per il mantenimento del tessuto economico e sociale cittadino), risulta necessario

intervenire in quanto maggiormente colpiti dalla crisi da COVID-19, riducendo ulteriormente il carico tariffario a ristoro delle perdite derivanti alle attività dalla chiusura temporanea imposta dai provvedimenti governativi;

EVIDENZIATO pertanto che il Consiglio Comunale dovrà approvare annualmente, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati il Piano Economico Finanziario del servizio che per l'anno 2020 è differito al 31.12.2020;

CONSIDERATO che il piano finanziario è lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che le tariffe proposte si basano su coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la possibile applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un graduale assestamento degli stessi al fine di evitare impatti elevati sulle tariffe, anche in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema di misura adottato;

TENUTO CONTO, per le considerazioni fin qui effettuate e della normativa richiamata, che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2020;

RICHIAMATE:

- la deliberazione ARERA n°158/2020/R/rif del 05/05/2020 per l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19, con la quale l'Autorità ribadisce la necessità di acquisire il Piano Economico Finanziario 2020 predisposto dal gestore (anche se i comuni si avvalgono della facoltà di confermare per il 2020 le tariffe Tari del 2019) in modo da avere contezza dei costi dell'anno precedente che, attualmente, non sarebbe possibile coprire;
- la deliberazione ARERA n. 238 del 23 giugno 2020, con cui adotta gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza Covid; in particolare, viene precisato che gli enti, nel definire le entrate tariffarie in applicazione delle regole previste dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), potranno considerare anche specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno 2020, dovuti alla gestione dell'emergenza (connesse ad esempio alle modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena), anche dando la possibilità di attivare forme di copertura a favore delle agevolazioni eventualmente previste per le utenze domestiche disagiate, mentre gli enti che abbiano applicato una riduzione dei corrispettivi variabili, a sostegno delle utenze non-domestiche, potranno richiedere un'anticipazione finanziaria alla Cassa Servizi Energetici e



Ambientali (CSEA), per un importo corrispondente al minor gettito registrato per l'anno 2020, importo che potrà essere recuperato in tariffa nelle tre annualità successive; la parte finale della delibera è dedicata proprio alle modalità di accesso al Conto Covid che l'Autorità ha istituito presso CSEA per compensare gli impatti finanziari che l'emergenza ha avuto sul sistema dei servizi pubblici energetici e ambientali, accesso che presuppone la presentazione di una richiesta di anticipazione finanziaria da inoltrare entro il 30 settembre 2020;

DATO ATTO che la summenzionata deliberazione ARERA n°158/2020/R/rif del 05/05/2020 all'art. 1 dispone, nelle modalità di calcolo, che la quota variabile della tariffa 2020, non venga applicata delle attività non domestiche elencate nell'allegato A che sono rimaste obbligatoriamente chiuse in seguito ai provvedimenti di lockdown per emergenza Covid-19 per i soli periodi di chiusura; gli oneri derivanti da

tali mancati introiti tariffari verranno coperti tramite contributi finalizzati oppure dovranno essere recuperati in tariffa nelle tre annualità successive (deliberazione ARERA n. 238 del 23 giugno 2020);

RITENUTO, rispetto alla chiara situazione di difficoltà economica attuale di provvedere a sostenere il tessuto economico territoriale e gli utenti del servizio con un ulteriore intervento di agevolazione da accordare, ai sensi dell'art. 1 comma 660 e 682 L. 147/2013 e s.m.i. e dell'art. 21 del "Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti", stabilendo, per l'anno 2020, quanto segue:

1) riduzione nella misura del 100% della quota variabile della tariffa per locali occupati da utenze non domestiche per un periodo complessivo di 8 mesi nel 2020 delle attività identificate nelle seguenti categorie di utenza:

- CAT. 8 Alberghi senza ristorante
- CAT. 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria e altri beni durevoli (**NO le ferramenta**)
- CAT. 15 Negozi quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- CAT. 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- CAT. 22 Ristoranti trattorie, osterie, pizzerie, pub
- CAT. 23 Mense, birrerie, amburgherie, piadinerie
- CAT. 24 Bar, caffè, pasticcerie
- CAT. 30 Discoteche, night club e sale giochi
- CAT. 42 Agriturismi con pernottamento e ristorazione
- CAT. 43 Agriturismi con solo pernottamento
- CAT. 47 Sedi di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive
- CAT. 54 Agriturismo con solo ristorazione (**NO le associazioni ricreative ristorante e bar (ingresso riservato ai soci)** che sono esonerate per 12 mesi)
- CAT. 90 Strutture non alberghiere di cui alla L. 27/2015
- CAT. 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Si precisa che la riduzione prevista per 8 mesi è comprensiva dell'agevolazione Covid di cui alla Delibera Arera n°158/2020/R/rif del 05/05/2020 e pertanto l'onere finanziario a carico del comune riguarda solamente il periodo pari alla differenza tra mesi 8 ed il periodo di chiusura obbligatorio già agevolato con la delibera Arera citata il cui onere verrà invece gestito tramite contributi finalizzati oppure dovrà essere recuperato in tariffa nelle tre annualità successive;



2) riduzione nella misura del 100% della quota variabile della tariffa per locali occupati da utenze non domestiche per un periodo complessivo di 12 mesi nel 2020 delle attività identificate nelle seguenti categorie di utenze:

- CAT. 4 Cinematografi e teatri
- CAT. 31 Scuole Pubbl. e Priv., Edifici Comunali e della P.A., Assoc.Volont.Onlus, Luoghi Accessori Al Culto
- CAT. 38 Palestre, Scuole Di Ballo E Simili Attivita' Sportiva Al Chiuso
- CAT. 39 Impianti Sportivi (Stadi di Calcio o Altri Sport, Di Atletica, Ecc.) Attiv.Sportiva all'aperto
- CAT. 54 Assoc. Ricreative Ristorante/Bar (Ingresso Riserv. ai Soci) (**Escluso Agriturismo con solo ristorante che invece godono di agevolazione 8 mesi**)

Si precisa che la riduzione prevista per 12 mesi è comprensiva dell'agevolazione Covid di cui alla Delibera Arera n°158/2020/R/rif del 05/05/2020 e pertanto l'onere finanziario a carico del comune riguarda solamente il periodo pari alla differenza tra mesi 8 ed il periodo di chiusura obbligatorio già agevolato con la delibera Arera citata il cui onere invece verrà gestito tramite contributi finalizzati oppure dovrà essere recuperato in tariffa nelle tre annualità successive;

DATO ATTO che l'importo complessivo stimato di detta riduzione è pari ad Euro 20.000,00 che viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

RITENUTO, per le motivazioni fin qui indicate, di procedere ad approvare:

- le tariffe del Corrispettivo rifiuti in luogo della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente;
- le riduzioni, per l'anno 2020, sulla parte variabile della tariffa per alcune fattispecie di utenze non domestiche come sopra specificato;

VALUTATA la congruità delle tariffe determinate rispetto alla copertura integrale dei costi come previsto dalla normativa vigente, considerato che la parte scoperta eventualmente rilevabile in sede di approvazione del piano finanziario 2020 (da approvarsi entro il 31 dicembre 2020), potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 (art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020);

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, allegato;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del Corrispettivo sui rifiuti in luogo della TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;



DELIBERA

1) *DI APPROVARE le tariffe del corrispettivo rifiuti (in luogo della TARI) già adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, come risultanti dai seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:*

- Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,*
- Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,*
- Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche,*
- Allegato 4 - Tariffe mercatali;*

2) *DI DISPORRE le agevolazioni da accordare, ai sensi dell'art. 1 comma 660 e 682 L. 147/2013 e s.m.i. e dell'art. 21 del "Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti", e stabilire per l'anno 2020 quanto segue:*

a) *riduzione nella misura del 100% della quota variabile della tariffa per locali occupati da utenze non domestiche per un periodo complessivo di 8 mesi nel 2020 delle attività identificate nelle seguenti categorie di utenza:*

- CAT. 8 Alberghi senza ristorante
- CAT. 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria e altri beni durevoli (**NO le ferramenta**)
- CAT. 15 Negozi quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- CAT. 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- CAT. 22 Ristoranti trattorie, osterie, pizzerie, pub
- CAT. 23 Mense, birrerie, amburgherie, piadinerie
- CAT. 24 Bar, caffè, pasticcerie
- CAT. 30 Discoteche, night club e sale giochi
- CAT. 42 Agriturismi con pernottamento e ristorazione
- CAT. 43 Agriturismi con solo pernottamento
- CAT. 47 Sedi di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive
- CAT. 54 Agriturismo con solo ristorazione (**NO le associazioni ricreative ristorante e bar (ingresso riservato ai soci)** che sono esonerate per 12 mesi)
- CAT. 90 Strutture non alberghiere di cui alla L. 27/2015
- CAT. 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Si precisa che la riduzione prevista per 8 mesi è comprensiva dell'agevolazione Covid di cui alla Delibera Arera n°158/2020/R/rif del 05/05/2020 e pertanto l'onere finanziario a carico del comune riguarda solamente il periodo pari alla differenza tra mesi 8 ed il periodo di chiusura obbligatorio già agevolato con la delibera Arera citata il cui onere verrà invece gestito tramite contributi finalizzati oppure dovrà essere recuperato in tariffa nelle tre annualità successive;

b) *riduzione nella misura del 100% della quota variabile della tariffa per locali occupati da utenze non domestiche per un periodo complessivo di 12 mesi nel 2020 delle attività identificate nelle seguenti categorie di utenza:*

- CAT. 4 Cinematografi e teatri
- CAT. 31 Scuole Pubbl. e Priv., Edifici Comunali e della P.A., Assoc.Volont.Onlus, Luoghi Accessori al Culto
- CAT. 38 Palestre, Scuole Di Ballo E Simili Attività Sportiva Al Chiuso



- CAT. 39 Impianti Sportivi (Stadi di Calcio o Altri Sport, Di Atletica, Ecc.)
Attiv.Sportiva all'aperto
- CAT. 54 Assoc. Ricreative Ristorante/Bar (Ingresso Riserv. ai Soci) (**Escluso Agriturismi con solo ristorante che invece godono di agevolazione 8 mesi**)

Si precisa che la riduzione prevista per 12 mesi è comprensiva dell'agevolazione Covid di cui alla Delibera Arera n°158/2020/R/rif del 05/05/2020 e pertanto l'onere finanziario a carico del comune riguarda solamente il periodo pari alla differenza tra mesi 8 ed il periodo di chiusura obbligatorio già agevolato con la delibera Arera citata il cui onere invece verrà gestito tramite contributi finalizzati oppure dovrà essere recuperato in tariffa nelle tre annualità successive;

3) *DI DARE ATTO della necessità di informare l'utenza sulle modalità di misurazione e sui contenuti della presente deliberazione;*

4) *DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;*

5) *DI TRASMETTERE, in qualità di Ente Territorialmente Competente, la presente deliberazione riguardante i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ad ARERA;*

6) *DI TRASMETTERE la presente deliberazione al gestore del servizio rifiuti;*

VISTA la suddetta proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnico – contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

CON voti Favorevoli n. 9, Contrari n. 0, Astenuti n. 3 (Stanghellini Paolo, Gaburri Roberta e Bissoli Stefano), espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare la suindicata deliberazione;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi e palesi;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Dott. Galeotti Paolo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Livia Boni